

FIDIA S.p.A.



Codice di Comportamento

diretto a disciplinare le c.d. "operazioni rilevanti" ai sensi degli Articoli 2.6.3 e 2.6.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("Internal Dealing")

Art. 1. Disposizioni generali

Il presente codice di comportamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fidia S.p.A. ("Fidia") in data 20 dicembre 2002, in recepimento di quanto previsto agli artt. 2.6.3 e 2.6.4, Titolo 2.6 ("Obblighi degli Emittenti"), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa") e dell'art. IA.2.13.1, sezione IA.2.13 ("Informazioni relative al Codice di Comportamento") delle relative Istruzioni (le "Istruzioni"), è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo effettuate dalle persone rilevanti, come di seguito individuate, ai sensi della disciplina applicabile, sulle azioni o su altri strumenti finanziari connessi quotati della società Fidia S.p.A. Copia del presente Regolamento è depositata presso Borsa Italiana S.p.A ed è pubblicata sul sito della società. Ciascuna persona rilevante ne riceverà inoltre copia e sottoscriverà, alla consegna, un documento attestante il ricevimento e l'accettazione del medesimo (allegato 1 al presente codice).

Art. 2. Persone Rilevanti

Ai sensi del presente codice di comportamento e dell'art. 2.6.3, comma 1, del Regolamento di Borsa, le persone rilevanti destinatarie degli obblighi informativi di cui al presente codice di comportamento sono:

a) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali ed i vice-direttori generali di Fidia;

b) tutte le persone che abbiano accesso, in virtù dell'incarico ricoperto in Fidia o nelle sue principali società controllate, ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali di Fidia o del Gruppo ad essa facente capo ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati di Fidia, identificate nei seguenti soggetti:

b.1 Presidente, Vice Presidente, Amministratore Unico e Amministratore Delegato;

b.2 Assistente al Presidente e all'Amministratore Delegato;

b.3 Direttore di Divisione;

b.4 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;

b.5 Responsabile Controllo di Gestione.

Art. 3. Oggetto dell'obbligo di comunicazione

1. Le persone rilevanti devono comunicare a Fidia le operazioni a qualsiasi titolo compiute ed aventi ad oggetto:

a) strumenti finanziari quotati emessi da Fidia o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;

b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

- c) strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.
2. Ai fini degli obblighi informativi in relazione a quanto sopra specificato:
- a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
 - b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
 - c) non si tiene conto delle operazioni compiute in ciascuno dei trimestri solari di riferimento, il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore a 50.000 Euro per dichiarante;
 - d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
 - e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento,

laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

Art. 4. Modalità e termini degli obblighi di comunicazione

1. A sensi dell'art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa e dell'art.IA.2.13.1 delle relative Istruzioni, Fidia comunica al mercato:

- a) entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare, per le operazioni compiute in tale periodo: le operazioni di cui al precedente art. 3 effettuate dalle persone rilevanti e di cui sono venute a conoscenza, il cui ammontare cumulato per ciascun trimestre solare sia almeno pari a 50.000 Euro;
- b) senza indugio: le operazioni di cui al precedente art. 3 effettuate dalle persone rilevanti e di cui sono venute a conoscenza, il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni compiute nel periodo di riferimento di cui alla precedente lettera a) e non precedentemente comunicate, sia superiore a 250.000 Euro;

2. Al fine di consentire a Fidia di effettuare le comunicazioni di cui sopra, le persone rilevanti devono comunicare a Fidia attraverso il soggetto preposto come di seguito individuato:

- a) tempestivamente, al raggiungimento del controvalore di 50.000 Euro, e/o comunque entro il 5° giorno di calendario successivo al termine di ciascun trimestre solare: il saldo delle operazioni effettuate, di cui al precedente art. 3, il cui ammontare cumulato per ciascun trimestre

solare sia almeno pari a 50.000 Euro, ma inferiore a 250.000 Euro. Ai fini del calcolo del predetto valore complessivo, devono essere cumulate tutte le operazioni di acquisto, vendita e di qualsiasi altro tipo, effettuate dalle persone rilevanti stesse, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;

- b) senza indugio alla conclusione dell'operazione che ha comportato il superamento del limite di 250.000 Euro, la comunicazione di tutte le operazioni di cui al precedente art. 3 effettuate a partire dall'inizio dello stesso trimestre solare, oppure, in caso di precedente comunicazione nel medesimo trimestre solare, a partire dalle operazioni non incluse nella precedente comunicazione. Ai fini del calcolo del predetto valore complessivo, devono essere cumulate tutte le operazioni di acquisto, vendita e di qualsiasi altro tipo, effettuate dalle persone rilevanti stesse, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate.

3. Le comunicazioni di cui al punto precedente devono pervenire al soggetto preposto di cui al successivo art. 5 mediante consegna presso gli uffici amministrativi di Fidia S.p.A. in San Mauro (TO) - Corso Lombardia n. 11, o invio al numero di fax +39 011 2227323, allegando - debitamente compilato e sottoscritto - il "*filing model*" riportato in calce all'articolo IA.2.13.1 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa ed allegato "2" al presente Codice di

Comportamento.

A completamento della procedura è necessario che le persone rilevanti che effettuano le comunicazioni verifichino l'effettiva ricezione da parte del soggetto preposto della comunicazione inviata.

Art.5. Soggetto Preposto

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione oggetto del presente codice di comportamento, il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 è individuato nel Direttore Amministrativo di Fidia S.p.A..
2. Il soggetto preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo delle persone rilevanti che hanno ricevuto ed accettato il contenuto del codice.

Art. 6. Divieti e limitazioni e obblighi relativi al compimento di operazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare, il compimento da parte delle persone rilevanti e/o, in particolari periodi dell'anno, delle operazioni di cui all'art. 3, nonché l'eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di stock options o di diritti d'opzione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione eserciti tale facoltà, la Società ne darà senza indugio data comunicazione a Borsa Italiana.

Art. 7. Inosservanza degli obblighi informativi

L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente codice di comportamento da parte degli amministratori o sindaci della società o delle sue controllate come individuate all'art. 2, potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'omissione. Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa.

Per eventuali sanzioni a carico di persone rilevanti che siano dipendenti di Fidia o di società controllate come individuate al precedente art. 2, si provvederà comunque in aderenza di quanto stabilito dal contratto collettivo aziendale e alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente codice di comportamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 si applica alle operazioni effettuate a decorrere da tale data.

Torino, 20 dicembre 2002

Per Il Consiglio di Amministrazione:

Codice di comportamento

(Il Presidente, Ing. Giuseppe Morfino)

Allegato 1

LETTERA DI RICEVIMENTO E PRESA CONOSCENZA

Io sottoscritto, nella qualità di

.....

- preso atto di essere considerato "persona rilevante" ai sensi del Codice di Comportamento sull'Internal Dealing di Fidia S.p.A.

- attestando di aver ricevuto e preso atto del contenuto del Codice

MI IMPEGNO

a rispettare le norme contenute nel Codice e fornire la puntuale informativa dovuta in base alle norme del Codice alla società, secondo le modalità e termini di cui al predetto Codice.

Prendo atto che, ai sensi della Legge n. 675/1996, e successive modificazioni, il trattamento dei dati personali richiesti in applicazione del codice di comportamento, anche per il tramite di soggetti terzi, verrà effettuato al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emessa da Borsa Italiana S.p.A.

(firma - carica)

allegato 2

FILING MODEL*
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.6.4 DEL
REGOLAMENTO

TABELLA 1**: *Comunicazioni delle operazioni di cui all'art.2.6.4., comma 1, lettera a) e b)*

Società							
Periodo di riferimento:							
Dichiarante ¹ :				Qualifica:			
Data	Operazione ²	Strumento finanziario ³	Quotato ⁴	Quantità	Prezzo Unitario	Fonte ⁵	Altre informazioni ⁶

TABELLA 2**: *Comunicazioni delle operazioni di cui all'art.2.6.4., comma 1, lettera c)*

Società								
Periodo di riferimento:								
Dichiarante ¹				Qualifica:				
Data	Operazione ⁷	Strumento finanziario derivato ⁸	Categoria ⁹	Strumento finanziario sottostante ¹⁰	Controvalore nazionale	Prezzo	Quantità	Condizioni ¹¹

* Il filing model sarà disponibile sul NIS (Network Information System).

** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo.

¹ Per dichiarante si intende la singola persona rilevante, come definita dall'art. 2.6.3, comma 1 del Regolamento;

² Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

O = altro, in tale caso specificare

³ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, specificando se si tratta di uno strumento quotato in mercati regolamentati. Specificare quando gli strumenti finanziari sono emessi da società

Codice di comportamento

controllate.

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

W = warrant

OBCV = obbligazioni convertibili

O = altro, in tal caso specificare lo strumento

⁴ Barrare solo se lo strumento finanziario è quotato

⁵ Indicare la tipologia di operazione da cui deriva l'operazione:

- transazione sul mercato
- transazione fuori mercato
- conversione di obbligazioni convertibili
- esercizio warrant
- esercizio strumenti derivati
- esercizio covered warrant
- altro, in tal caso specificare lo strumento

⁶ Relativamente alle operazioni di cui alla lettera b), precisare:

- il prezzo di esercizio/conversione
- rapporto di esercizio/conversione
- scadenza periodo di esercizio/conversione

⁷ Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

O = altro, in tale caso specificare

⁸ Indicare la tipologia di strumento derivato:

OPZ = opzione

PR = premio

O = altro, in tal caso specificare

⁹ Indicare la categoria di strumento derivato:

C = call

P = put

O = altro, in tal caso specificare

¹⁰ Indicare lo strumento finanziario sottostante il contratto derivato.

¹¹ Specificare le principali condizioni dello strumento derivato (tra cui almeno strike, rapporto esercizio, modalità di liquidazione)